



Decreto Dirigenziale n. 119 del 24/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 5 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE DI 3 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 15 MW CON OPERE DI CONNESSIONE" DA REALIZZARSI IN LOC. COSTA IANNELLI, COSTA DEL CASALE, CARPENINO NEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA) - PROPOSTO DALLA SOC. COGEIN COMPAGNIA GENERALE INVESTIMENTI SRL - CUP 3567

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con il D.P.G.R.C. n. 439 del 10/05/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 1086078 del 15.12.2009, la Soc. COGEIN Compagnia Generale Investimenti srl, con sede in Napoli 80122 alla Via Francesco Giordani n. 30, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori di potenza nominale di 3 MW per una potenza complessiva di 24 MW con opere di connessione" da realizzarsi in loc. Costa Iannell, Costa del Casale, Carpenino, Piana di Romagnano e Serrone nel Comune di San Gregorio Magno (SA) e Romagnano al Monte (SA);
- b. che con nota acquisita al prot. reg. n. 162898 del 2.03.2012, la Soc. COGEIN ha trasmesso una riattivazione di Valutazione di Impatto Ambientale rimodulando il progetto in "impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale di 3 MW per una potenza complessiva di 15 MW con opere di connessione" da realizzarsi in loc. Costa Iannelli, Costa del Casale e Carpenino nel Comune di San Gregorio Magno (SA);

- c. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 81260 del 1.02.2012, la Società proponente ha presentato integrazioni alla sopra citata istanza, acquisite al prot. reg. n. 263312 del 12.04.2013;
- d. che con nota acquisita al prot. reg. n. 263312 del 12.04.2013, la Soc. COGEIN ha presentato integrazioni documentali spontanee al progetto de quo;
- e. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Praitano - Vaccaro, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- f. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9.01.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, per i seguenti motivi:
- il progetto, così come presentato nell'ultima configurazione con integrazione spontanea prot. 2013.0584597 del 14.08.13, prevede che n. 4 su 5 aerogeneratori vengano spostati e, pertanto, realizzati anche su particelle diverse da quelle individuate nella versione mitigata. Pertanto il proponente avrebbe dovuto fornire tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti per il progetto variato. Tra tutti, emerge la necessità di nuova pubblicazione dell'avviso ai sensi di legge nonché di una chiara individuazione catastale e della produzione delle visure delle aree occupate sia dagli aerogeneratori sia dalle opere di connessione nella configurazione variata;
 - i certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle interessate da occupazione nella versione precedente del progetto erano incompleti e non recavano l'indicazione del quadro vincolistico; in relazione all'ultima configurazione dell'impianto, invece, per le particelle di nuova occupazione tali certificati di d.u. mancano del tutto;
 - il progetto risulta non aver ottenuto ancora una serie di pareri tra i quali risulta particolarmente significativo, essendo presenti "aree tutelate per legge" di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142 comma c), quello della SBAP Salerno e Avellino, richiesto peraltro dal proponente soltanto in data 27.11.2012. A tal proposito, considerando che il proponente ha modificato la configurazione dell'impianto come sopra descritto, era necessaria la trasmissione del progetto variato a tutti gli enti competenti in materia ambientale, al fine del rilascio e/o variazione del parere di propria competenza;
 - la stazione di misura del vento, utilizzata per la campagna anemometrica, non è stata ubicata direttamente nel Comune di San Gregorio Magno ma in quello di Buccino e, inoltre, non appare chiaro il periodo di raccolta dei dati; in più questi ultimi non sono stati processati con opportuno software che, considerando anche l'orografia del territorio, consentisse al dato di vento di essere rappresentativo anche in corrispondenza del sito scelto per il parco. Pertanto, non si evince se il suddetto dato di vento sia significativo al fine della valutazione della produttività del parco eolico in contesto;
 - in relazione alle opere elettriche per la connessione alla RTN, che il proponente dichiara essere in comune con quelle del campo eolico di Buccino (costituito da n. 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27 MW, non autorizzato ma corredato di parere favorevole V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 1021 del 22.09.2010 pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Ottobre 2010), non sono state fornite né nel progetto né come integrazioni esplicitamente richieste, lo stato attuativo ed autorizzativo delle medesime. Inoltre il proponente non ingloba nel presente progetto un'alternativa alle suddette opere di connessione da attuarsi nel caso in cui il campo eolico di Buccino non dovesse essere realizzato;
 - nella valutazione dell'impatto in relazione all'uso del suolo, il proponente riporta soltanto quello relativo al posizionamento degli aerogeneratori ma non quello relativo alla installazione interrata delle opere di connessione;
 - il progetto delle fondazioni risulta carente, in quanto non basato su dati ricavati in situ ma su dati derivanti dalle carte geologiche;

- non è stata effettuata una verifica della gittata massima in caso di distacco accidentale dell'elica anche in considerazione della presenza di svariati recettori sensibili presenti in area limitrofa;
- dalla relazione di impatto acustico del progetto nella sua ultima versione - fornita con l'integrazione spontanea succitata-, il proponente individua n. 6 recettori sensibili, corrispondenti a fabbricati rurali (P1, P2, P3, P5, P9, P13), posti nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SG4, SG2, SG3, SG5 che, nel caso peggiore verificabile (velocità del vento=10m/s, di notte) non rispettano il criterio differenziale e relativamente ai quali le misure di mitigazione proposte non solo non appaiono definite progettualmente (facendosi mero riferimento a "barriere di tipo vegetativo") ma, in taluni casi (recettori P9, P13) non sono neanche accettabili (es. "sostituzione degli infissi"). Inoltre non è stata prodotta una planimetria in scala dei recettori sensibili, che sono stati riportati soltanto nella relazione di impatto acustico; pertanto non possono evincersi chiaramente le distanze di questi ultimi dagli aerogeneratori né se essi siano gli unici recettori sensibili presenti nell'area limitrofa al parco;
- l'impatto sull'idrologia e l'aspetto relativo alle condizioni meteorologiche non sono stati adeguatamente approfonditi;
- per quanto può desumersi dalla cartografia nella scala fornita, il campo intercetta una delle aree sensibili per la nidificazione;
- si è potuto osservare dai fotoinserti che il campo eolico presenta un forte impatto visivo percepibile, in particolar modo, sia dal castello di Buccino, sia dalla piazza Municipio del Comune di S. Gregorio Magno e sia dal tratto stradale raccordo Sicignano-Potenza;
- l'impatto ambientale del parco eolico in contesto, in una zona già con un'elevata densità di impianti eolici, comporta una svalutazione dei beni immobili della zona ed un detrattore per la sua attrattività; inoltre un'eventuale mancata dismissione degli impianti a fine vita utile potrebbe causare un costo sociale ed economico per la collettività;
- l'impatto cumulativo dell'impianto con altri parchi autorizzati e/o in esercizio, sebbene richiesto, non è stato esaustivamente valutato dal proponente, in relazione a diversi aspetti.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 85984 del 6.02.2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 9.01.2014, così come sopra riportato;
- b. che con nota acquisita con prot. reg. n. 130358 del 24.02.2014, la Società proponente ha trasmesso le osservazioni al parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 9.01.2014;
- c. che, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e dalle controdeduzioni trasmesse dal proponente, si riporta:

Eccezione n. 1 contenuta nel verbale del 09.01.2014:

Il progetto, così come presentato nell'ultima configurazione con integrazione spontanea prot. 2013.0584597 del 14.08.13, prevede che n. 4 su 5 aerogeneratori vengano spostati e, pertanto, realizzati anche su particelle diverse da quelle individuate nella versione mitigata. Pertanto il proponente avrebbe dovuto fornire tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti per il progetto variato. Tra tutti, emerge la necessità di nuova pubblicazione dell'avviso ai sensi di legge nonché di una chiara individuazione catastale e della produzione delle visure delle aree occupate sia dagli aerogeneratori sia dalle opere di connessione nella configurazione variata.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente all'eccezione di cui al p.to 1:

Il proponente, scegliendo di realizzare il progetto nella configurazione variata di cui alla trasmissione avvenuta con prot. n. 2013.0584597 del 14.08.13 (integrazione spontanea a valle di richiesta di sospensione del procedimento per 60 gg con nota prot. 2013.0486317 del 05.07.13, accordata dal Settore) avrebbe dovuto innanzitutto riportare una nuova planimetria catastale dell'impianto, nonché un piano particellare catastale grafico e descrittivo delle aree occupate dall'impianto e dal cavidotto di connessione, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Tale

omissione da parte del proponente non è giustificata dal fatto che si afferma che lo spostamento proposto è di massimo 200 metri lineari. Infatti, come confermato anche dal proponente, i suddetti spostamenti, pur ridotti, determinano l'occupazione di nuove particelle e peraltro non è adducibile quale giustificazione alla mancata individuazione delle particelle ed alla produzione delle relative visure, il fatto che le stesse siano in numero esiguo. Inoltre l'impianto, nella nuova configurazione, non è stato neanche georeferenziato. Inoltre si evidenzia che, neanche in occasione della trasmissione delle osservazioni di cui all'art. 10 bis della L.241/90, il proponente si è premurato di trasmettere tali documenti. Per tutto quanto sopra, non è possibile provvedere ad una verifica di quanto asserito dal proponente nelle sue controdeduzioni ovvero che le nuove particelle occupate sarebbero soltanto n. 5. Inoltre il cavidotto di connessione, seppure nella parte di piste interne al campo, risulta planimetricamente variato e, in relazione a tale modifica valgono le medesime osservazioni fatte precedentemente. Si precisa, inoltre che la procedura ad evidenza pubblica è un obbligo del proponente qualora ne ricorrano le condizioni. Si rappresenta che l'argomento non è stato oggetto di richiesta di integrazioni in quanto la questione è emersa successivamente all'integrazione spontanea formulata dal proponente a valle del periodo di sospensione della procedura succitati, causa dislocazione di n. 4 aerogeneratori su 5. La richiesta di integrazioni, che come il proponente ben saprà, può farsi soltanto una volta, (si veda D.G.R. n. 211 del 24.05.2011) e, nel caso in specie, era stata formulata precedentemente alla trasmissione della suddetta integrazione spontanea e, precisamente, con nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013.

Eccezione n. 2 contenuta nel verbale del 09.01.2014

i certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle interessate da occupazione nella versione precedente del progetto erano incompleti e non recavano l'indicazione del quadro vincolistico; in relazione all'ultima configurazione dell'impianto, invece, per le particelle di nuova occupazione tali certificati di d.u. mancano del tutto.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 2:

Si è rilevato che i certificati di destinazione urbanistica rilasciati del Comune di San Gregorio Magno sono parziali, ovvero non sono stati resi per tutte le particelle che il proponente prevede di occupare con l'impianto eolico (elaborato R09A). Tale aspetto è stato oggetto di richiesta di integrazione (nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013, p.to 6), ma, nonostante ciò, il proponente non ha ottemperato, non dando quindi modo di valutare se l'impianto gravasse anche su aree eventualmente vincolate. Si conferma che i certificati di destinazione urbanistica relativi alle eventuali nuove particelle che il proponente pensa di utilizzare non sono stati forniti in atti. A nulla giova la semplice asserzione formulata dal proponente senza di idonea documentazione a supporto, secondo la quale le particelle di nuova occupazione sarebbero soltanto n. 5 e pertanto non sarebbe necessaria la pubblicazione.

Eccezione n. 3 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Il progetto risulta non aver ottenuto ancora una serie di pareri tra i quali risulta particolarmente significativo, essendo presenti "aree tutelate per legge" di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142 comma c), quello della SBAP Salerno e Avellino, richiesto peraltro dal proponente soltanto in data 27.11.2012. A tal proposito, considerando che il proponente ha modificato la configurazione dell'impianto come sopra descritto, era necessaria la trasmissione del progetto variato a tutti gli enti competenti in materia ambientale, al fine del rilascio e/o variazione del parere di propria competenza.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 3:

In realtà, per mero errore, ci si voleva riferire alle "aree gravate da uso civico" di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142 comma h), e non alle "aree tutelate per legge" di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142 comma c). In effetti nel progetto, in relazione al suddetto vincolo non risulta chiaro se le opere ricadono su aree gravate da usi civici; non è presente a tal proposito ne' una dichiarazione dell'assenza di p.lle gravate da uso civico ne' sono stati forniti i relativi certificati di destinazione urbanistica dai quali possa evincersi la presenza o meno del vincolo suddetto. Analogamente alla considerazione fatta in precedenza, vista l'assenza dei certificati di destinazione urbanistica con indicazione dei vincoli, non è stato possibile effettuare la medesima verifica nemmeno per le particelle interessate dalla nuova configurazione ipotizzata dal proponente. Si prende atto che, in

relazione al parere di competenza della SBAP Salerno e Avellino, lo stesso sarà acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Eccezione n. 4 contenuta nel verbale del 09.01.2014

La stazione di misura del vento, utilizzata per la campagna anemometrica, non è stata ubicata direttamente nel Comune di San Gregorio Magno ma in quello di Buccino e, inoltre, non appare chiaro il periodo di raccolta dei dati; in più questi ultimi non sono stati processati con opportuno software che, considerando anche l'orografia del territorio, consentisse al dato di vento di essere rappresentativo anche in corrispondenza del sito scelto per il parco. Pertanto, non si evince se il suddetto dato di vento sia significativo al fine della valutazione della produttività del parco eolico in contesto.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 4:

Il proponente lamenta che le valutazioni sulla bontà del dato di vento non sono accettabili, in quanto sono state costruite n. 2 stazioni di misura (una anche a S.Gregorio Magno) e che il software utilizzato era idoneo allo scopo. Inoltre lamenta che le osservazioni afferiscono la sola fattibilità economica dell'opera.

Si precisa che dalle relazioni fornite in atti, sembra che entrambe le stazioni di misura siano state installate nel comune di Buccino e non anche a S. Gregorio Magno come rappresenta il proponente. In ogni caso, la Commissione ha eccepito non l'ubicazione della stazione di misura ma, il fatto che non era evidenziato come il software con il quale sono stati processati i dati tenesse conto dei dati sito-specifici e, quindi, quanto essi fossero rappresentativi in relazione all'ipotesi di parco eolico formulata dal proponente. Al di là delle valutazioni di tipo economico che, correttamente, afferiscono l'aspetto della producibilità dell' impianto, dal punto di vista ambientale un impianto non produttivo (o poco produttivo o peggio, progettato male) è un detrattore ambientale inutile e, pertanto, andrebbe evitato. Dalla documentazione fornita si prende comunque atto dell'inizio della raccolta dei dati in corrispondenza delle due stazioni (rispettivamente 16.10.07 e 12.03.09) ora meglio chiarito dal proponente, anche se non si evince chiaramente la durata delle misurazioni stesse. Si prende altresì atto della dichiarata idoneità del software utilizzato per processare i dati, anche se non se ne trova alcun riscontro oggettivo.

Eccezione n. 5 contenuta nel verbale del 09.01.2014

in relazione alle opere elettriche per la connessione alla RTN, che il proponente dichiara essere in comune con quelle del campo eolico di Buccino (costituito da n. 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27 MW, non autorizzato ma corredato di parere favorevole V.I.A.con Decreto Dirigenziale n. 1021 del 22.09.2010 pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Ottobre 2010), non è stato fornito né nel progetto né come integrazioni esplicitamente richieste, lo stato attuativo ed autorizzativo delle medesime. Inoltre il proponente non ingloba nel presente progetto un'alternativa alle suddette opere di connessione da attuarsi nel caso in cui il campo eolico di Buccino non dovesse essere realizzato.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 5:

Ciò che il proponente eccepisce a questa Commissione è riportato chiaramente nella relazione istruttoria del progetto, che si riporta in stralcio *"Ad esclusione della linea interrata a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina le altre opere elettriche sono inserite nel progetto del campo eolico di Buccino (costituito da n. 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27 MW) che ha avuto parere favorevole VIA con Decreto Dirigenziale n. 1021 del 22.09.2010 (pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Ottobre 2010).Pertanto, per quanto riguarda le opere elettriche di connessione ed i loro eventuali impatti si rimanda alle valutazioni ed al successivo parere VIA già formulati per il campo eolico di Buccino. La linea interrata a MT 30kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di trasformazione 30/150 kV, prevista nel progetto in esame, sarà costituita da tratte di elettrodotti in cavo interrato (posato in trincea) che si sviluppino per la maggior parte su strade esistenti e per la restante su strade di nuova costruzione (da realizzarsi su terreni agricoli)."*

La richiesta dello stato attuativo ed autorizzativo delle opere era stata formulata dalla Commissione nell'ambito della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013 in quanto, ovviamente, non si conosceva lo stato autorizzativo (in autorizzazione unica) ed attuativo del parco eolico di Buccino al quale le opere stesse erano analogamente

afferenti. Si sottolinea che il proponente non ha riscontrato tale richiesta. Sebbene sia evidente che la soluzione di connessione alla RTN venga elaborata dal Gestore dell'energia e che il proponente debba accettarla ed adeguarvisi, è altrettanto palese che il Gestore stesso prevede nei suoi disciplinari che venga fornito, per l'approvazione, il progetto delle opere elettriche da parte del proponente entro un certo termine pena decadenza della STMG stessa. La procedura suindicata è comunque stabilita da Terna (si veda a tal proposito nota di Terna S.p.A. del 29.07.2009); sorprende pertanto che il proponente non ne sia a conoscenza. Non risulta agli atti che il proponente abbia dato riscontro a quanto sopra. Tra l'altro, in relazione al campo eolico in contesto, il proponente ha effettuato una richiesta di connessione a Terna chiedendo solo l'ottenimento di una variazione di potenza rispetto a quella precedentemente formulata per il campo eolico di Buccino (ai 39 MW richiesti per il campo di Buccino si aggiungevano i 24 MW per il campo eolico di San Gregorio M.-Romagnano al M., per una potenza totale di 63 MW), salvo poi ridimensionare il progetto ad una potenza complessiva di 15 MW; pertanto una eventuale e nota mancata realizzazione del campo eolico di Buccino avrebbe potuto, verosimilmente, determinare una variazione nella STMG.

Prendendo atto di quanto innanzi è stato richiesto se vi fosse un'alternativa alla STMG fornita da Terna ed accettata dal proponente.

Per tutto quanto sopra, le richieste formulate, lungi da essere una richiesta di esercizio di stile, come afferma il proponente, erano volte a chiarire il nebuloso iter della pratica per la connessione del parco eolico in contesto alla RTN, senza la quale, il parco stesso non avrebbe senso di esistere.

Infine si rappresenta che nemmeno in occasione della trasmissione delle controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della L.241/90 il proponente ha chiarito lo stato della pratica di connessione dell'impianto alla RTN.

Eccezione n. 6 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Nella valutazione dell'impatto in relazione all'uso del suolo, il proponente riporta soltanto quello relativo al posizionamento degli aerogeneratori ma non quello relativo alla installazione interrata delle opere di connessione.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle conclusioni di cui al p.to 6:

Il proponente eccepisce che tale richiesta è poco pertinente in quanto le opere di connessione alla RTN sono state inserite nel progetto del campo eolico di Buccino, che hanno già ricevuto parere favorevole di compatibilità ambientale con (con DD. N. 1021/2010).

Si rileva che sarebbe stato invece opportuno, da parte del proponente, definire, anche nel progetto in contesto, le valutazioni relative all'impatto ambientale, oltre che sugli aerogeneratori, anche relativamente alle opere di connessione alla RTN. Queste ultime, infatti, sebbene siano state valutate ambientalmente compatibili, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione dell'impatto ambientale cumulativo dei progetti dei campi eolici di Buccino e S. Gregorio Magno nonché di tutti i parchi autorizzati e/o in esercizio contermini. Detta valutazione sull'impatto cumulativo si rende necessaria per evitare che il frazionamento di un macro parco in tanti parchi più piccoli sia oggetto di valutazioni separate in relazione all'impatto ambientale. Tra l'altro proprio la valutazione dell'impatto cumulativo del parco in contesto con altri parchi autorizzati e/o in esercizio è stata formulata nell'ambito della richiesta di integrazioni (nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013, p.to 18) alla quale il proponente non ha riscontrato in maniera completamente esaustiva.

Eccezione n. 7 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Il progetto delle fondazioni risulta carente, in quanto non basato su dati ricavati in situ ma su dati derivanti dalle carte geologiche.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 7:

Il progetto definitivo, ovvero quello necessario alla richiesta del parere di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, prevede dei contenuti minimi che sono quelli, per opere private, corrispondenti al livello informativo e di dettaglio equivalente a quello di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di opere pubbliche. Nella fattispecie andavano individuati dal proponente la tipologia di fondazione ed andava allegato il suo calcolo preliminare nonché andavano condotte le opportune indagini ad un livello tale di approfondimento da garantire le

calcolazioni precedentemente definite. Allo scopo si precisa che il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" al capitolo 6 p.to 6.2.2., definisce le indagini e la modellazione geotecnica del terreno necessarie per effettuare un dimensionamento verosimile di una fondazione. Si eccepisce al proponente di non avere effettuato alcuna caratterizzazione, ma di essersi basato esclusivamente su dati di letteratura. Nell'Elaborato R06- "Relazione preliminare sulle fondazioni" della prima versione del progetto il proponente si è limitato ad una verifica a carico limite degli aerogeneratori attenendosi a dati geotecnici del terreno non derivanti da una caratterizzazione effettuata in situ ma dall'esame delle sole carte geologiche.

Il proponente avrebbe potuto effettuare (facendosi previamente autorizzare dai proprietari dei terreni), considerando l'entità delle opere proposte e senza arrivare ad elaborare una relazione geotecnica per un progetto esecutivo, quantomeno qualche sondaggio preliminare, al fine di effettuare una caratterizzazione del terreno più attendibile ed un conseguente dimensionamento delle fondazioni più attendibile. Dette indagini sarebbero state necessarie, tra l'altro, ad accertare l'effettiva fattibilità nonché l'idoneità del tipo di fondazione in relazione alle caratteristiche dei terreni determinate, seppure in linea di massima, in situ. Invece la relazione geotecnica, anche di carattere preliminare, risulta del tutto assente.

Eccezione n. 8 contenuta nel verbale del 09.01.2014

non è stata effettuata una verifica della gittata massima in caso di distacco accidentale dell'elica anche in considerazione della presenza di svariati recettori sensibili presenti in area limitrofa.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 8:

In effetti detta informazione sarebbe dovuta essere presente agli atti del progetto indipendentemente da qualsivoglia richiesta. Inoltre non è stato mai oggetto di integrazione spontanea da parte del proponente, nonostante le numerose comunicazioni prodotte da quest'ultimo (progetto in versione mitigata, integrazioni spontanee ecc..). Si specifica che il suddetto aspetto non è stato determinante per la valutazione negativa del progetto, ma ha comunque contribuito a formulare un giudizio non positivo sul medesimo.

Eccezione n. 9 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Dalla relazione di impatto acustico del progetto nella sua ultima versione - fornita con l'integrazione spontanea succitata-, il proponente individua n. 6 recettori sensibili, corrispondenti a fabbricati rurali (P1, P2, P3, P5, P9, P13), posti nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SG4, SG2, SG3, SG5 che, nel caso peggiore verificabile (velocità del vento=10m/s, di notte) non rispettano il criterio differenziale e relativamente ai quali le misure di mitigazione proposte non solo non appaiono definite progettualmente (facendosi mero riferimento a "barriere di tipo vegetativo") ma, in taluni casi (recettori P9, P13) non sono neanche accettabili (es. "sostituzione degli infissi"). Inoltre non è stata prodotta una planimetria in scala dei recettori sensibili, che sono stati riportati soltanto nella relazione di impatto acustico; pertanto non possono evincersi chiaramente le distanze di questi ultimi dagli aerogeneratori né se essi siano gli unici recettori sensibili presenti nell'area limitrofa al parco.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 9:

Si rappresenta che il progetto è stato valutato sfavorevolmente dal punto di vista dell'impatto acustico in quanto, a seguito dei dati forniti in riscontro alla richiesta di integrazioni con nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013, si è appurato quanto segue. Si è rilevato dalla relazione di impatto acustico nella sua ultima versione, che il proponente stesso individua n. 6 recettori sensibili, corrispondenti a fabbricati rurali (P1, P2, P3, P5, P9, P13), posti nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SG4, SG2, SG3, SG5. Nel caso peggiore verificabile (velocità del vento=10m/s, di notte) non è rispettato il criterio differenziale. E' errato l'asserto del proponente secondo il quale la Commissione avrebbe necessitato di semplici supporti grafici alla progettazione; la questione andava definita tecnicamente (qualitativamente e quantitativamente) e pertanto le "barriere vegetative" proposte andavano quantomeno progettate, verificandone la capacità di abbattimento del rumore. Anche in relazione alla misura di mitigazione "sostituzione degli infissi" l'affermazione del proponente appare del tutto generica e priva di sostegno tecnico atto a documentare l'efficacia della scelta progettuale stessa.

Inoltre, a riprova di quanto inizialmente asserito dalla Commissione, proprio dalla cartografia di cui all'elaborato 28b citato dal proponente, si rilevano altri fabbricati, in prossimità degli aerogeneratori, non

censiti affatto come recettori sensibili al fine della valutazione dell'impatto acustico. Pertanto essendo la salute pubblica un aspetto da tutelare in senso assoluto così come la proprietà di immobili legittimamente adibiti ad uso abitativo, il progetto, dal punto di vista dell'impatto acustico, è stato valutato negativamente.

Eccezione n. 10 contenuta nel verbale del 09.01.2014

L'impatto sull'idrologia e l'aspetto relativo alle condizioni meteorologiche non sono stati adeguatamente approfonditi.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 10:

Si prende atto che detti aspetti erano stati trattati nell'Elaborato R.22 "Relazione di approfondimento del SIA" in maniera discreta. Si precisa che detto aspetto non è stato determinante per la valutazione negativa del progetto, ma la sua non esaustività ha contribuito a formulare un giudizio non positivo.

Eccezione n. 11 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Per quanto può desumersi dalla cartografia nella scala fornita, il campo intercetta una delle aree sensibili per la nidificazione.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 11:

Si conferma che, dalla scala grafica di rappresentazione proposta, la mancata interferenza dell'impianto con le aree sensibili per la nidificazione che il proponente sostiene non può apprezzarsi e, pertanto, resta il dubbio che detta interferenza possa esserci.

Eccezione n. 12 contenuta nel verbale del 09.01.2014

Si è potuto osservare dai fotoisuramenti che il campo eolico presenta un forte impatto visivo percepibile, in particolar modo, sia dal castello di Buccino, sia dalla piazza Municipio del Comune di S. Gregorio Magno e sia dal tratto stradale raccordo Sicignano-Potenza.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 12:

Dai fotoisuramenti prodotti dal proponente nell'Elaborato PSG2 2" Fotoisuramenti per la valutazione dell'impatto visivo dai recettori sensibili dell'intervisibilità" si rileva che, relativamente la vista del parco eolico in contesto dal castello del comune di Buccino è di n. 5 aerogeneratori di cui n. 2 particolarmente impattanti (SG3 ed SG4), dalla piazza Municipio del comune di Romagnano è di n. 3 aerogeneratori, mentre dal punto di vista considerato nel Comune di S. Gregorio Magno se ne vedono n. 3. Inoltre si sottolinea che, in relazione a tale aspetto, i fotoisuramenti forniti nell'elaborato R22-"Relazione di approfondimento dello Studio di impatto ambientale" non sono congruenti con quelli forniti nell'elaborato di progetto. Pertanto, considerato quanto innanzi, si ritiene che i dati forniti non siano affidabili. Si conferma il notevole impatto visivo dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

Eccezione n. 13 contenuta nel verbale del 09.01.2014

L'impatto ambientale del parco eolico in contesto, in una zona già con un'elevata densità di impianti eolici, comporta una svalutazione dei beni immobili della zona ed un detrattore per la sua attrattività; inoltre un'eventuale mancata dismissione degli impianti a fine vita utile potrebbe causare un costo sociale ed economico per la collettività.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 13:

La presenza di un impianto eolico in una zona dove ve ne sono già degli altri obiettivamente costituisce una svalutazione dei beni immobili circostanti ed una diminuzione di attrattività, indipendentemente dalla valutazione che l'area possa essere già compromessa.

Eccezione n. 14 contenuta nel verbale del 09.01.2014

L'impatto cumulativo dell'impianto con altri parchi autorizzati e/o in esercizio, sebbene richiesto, non è stato esaustivamente valutato dal proponente, in relazione a diversi aspetti.

Riscontro alle controdeduzioni del proponente alle eccezioni di cui al p.to 14:

In merito al p.to n. 16 della richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 2013.0081260 del 01.02.2013, era stata richiesta planimetria con l'indicazione, oltre del campo eolico di S. Gregorio Magno -Romagnano al Monte, anche di tutti gli altri campi eolici esistenti e/o autorizzati presenti nelle zone limitrofe nel raggio di 6 km, oltre al campo eolico di Buccino, in fase di autorizzazione, ma il proponente non ha riscontrato. Inoltre, in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale cumulativo con gli altri parchi autorizzati e/o in esercizio, richiesta al p.to

17 della medesima richiesta di integrazioni, si riportano gli aspetti non trattati in modo esaustivo dal proponente, con le relative argomentazioni, ovvero:

- Impatto cumulativo su natura e biodiversità: il proponente rappresenta che he esiste un effetto barriera dovuto alla compresenza di più impianti facendone solo cenno senza approfondirlo;
- Impatto cumulativo sul suolo e sottosuolo: il proponente ha effettuato una valutazione sugli impatti cumulativi valutando soltanto l'uso di suolo e sottosuolo connesso al posizionamento degli aerogeneratori senza valutare quello connesso alla rete di connessione elettrica interrata alla RTN;
- Impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche: si è osservato che il proponente ha considerato, come punto di vista per valutare l'effetto selva degli impianti, il centro del parco eolico in oggetto; avrebbe invece quantomeno dovuto valutare, ai fini dell'impatto visivo cumulativo, punti di osservazione significativi (es. duomo, municipio ecc...) dei comuni circostanti (San Gregorio Magno, Buccino, Ricigliano e Romagnano al Monte).

d. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.04.2014 - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e dalle osservazioni alle controdeduzioni sopra citate, ha deciso di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale per i seguenti motivi:

- il progetto, così come presentato nell'ultima configurazione con integrazione spontanea prot. 2013.0584597 del 14.08.13, prevede che n. 4 su 5 aerogeneratori vengano spostati e, pertanto, probabilmente realizzati anche su particelle diverse da quelle individuate nella versione mitigata. Pertanto il proponente avrebbe dovuto fornire idonea documentazione catastale delle aree occupate sia dagli aerogeneratori delocalizzati che dalle opere di connessione nella configurazione variata, per consentire la verifica dell'ottemperanza agli adempimenti successivi di sua stessa competenza. Tra tutti, potrebbe emergere la necessità di nuova pubblicazione dell'avviso ai sensi di legge.
- i certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle interessate da occupazione nella versione mitigata del progetto (n. 5 aerogeneratori) erano incompleti e non recavano l'indicazione del quadro vincolistico; in relazione all'ultima configurazione dell'impianto, invece, per le eventuali particelle di nuova occupazione tali certificati di d.u. mancherebbero del tutto;
- in relazione alle opere elettriche per la connessione alla RTN, che il proponente dichiara essere in comune con quelle del campo eolico di Buccino (costituito da n. 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27 MW, non autorizzato ma corredato di parere favorevole V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 1021 del 22.09.2010 pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Ottobre 2010), non è chiaro lo stato della pratica di connessione nonché se la STMG risulti ancora attuale;
- il progetto delle fondazioni risulta carente, in quanto non basato su dati ricavati in situ (neanche afferenti una caratterizzazione preliminare) ma soltanto su dati derivanti dalle carte geologiche; risulta inoltre del tutto assente una relazione geotecnica;
- non è stata effettuata una verifica della gittata massima in caso di distacco accidentale dell'elica anche in considerazione della presenza di svariati recettori sensibili presenti in area limitrofa;
- dalla relazione di impatto acustico del progetto nella sua ultima versione - fornita con l'integrazione spontanea succitata-, il proponente individua n. 6 recettori sensibili, corrispondenti a fabbricati rurali (P1, P2, P3, P5, P9, P13), posti nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SG4, SG2, SG3, SG5 che, nel caso peggiore verificabile (velocità del vento=10m/s, di notte) non rispettano il criterio differenziale e relativamente ai quali le misure di mitigazione proposte non solo non appaiono definite progettualmente (facendosi mero riferimento a "barriere di tipo vegetativo") ma, in taluni casi (recettori P9, P13) non sono neanche accettabili (es. "sostituzione degli infissi"). Inoltre, dalla cartografia fornita, sembra che vi siano altri recettori sensibili (fabbricati), non considerati nella relazione previsionale di impatto acustico, nelle immediate vicinanze di quelli considerati;
- per quanto può desumersi dalla cartografia nella scala fornita, il campo potrebbe intercettare una delle aree sensibili per la nidificazione;

- si è potuto osservare dai fotoinserimenti agli atti che il campo eolico presenta un forte impatto visivo percepibile, in particolar modo dalla piazza del Municipio del Comune di Romagnano al Monte, dal Comune di S. Gregorio Magno e dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza;
- l'impatto cumulativo dell'impianto con altri parchi autorizzati e/o in esercizio, sebbene richiesto, non è stato esaustivamente valutato dal proponente, in relazione, in particolare, agli aspetti natura e biodiversità, suolo e sottosuolo, visivo."

A supporto di quanto sopra l'Arch. Assunta Panzera della Dir. Reg.le per il B.C.P. della Campania, consegna agli atti della Commissione:

- nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino prot. n. 3045 CL 34.19.07/132.1 del 01.02.2013;
- nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. n. MBAC-SBA-SA SBA-SA 929 del 28.01.2013 C.I. 34.19.04/121.5;

e. che la Soc. COGEIN Compagnia Generale Investimenti srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 5.12.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Praitano – Vaccaro;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conformi pareri della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espressi nella seduta del 9.01.2014 e nella seduta del 16.04.2014, per il progetto "impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale di 3 MW per una potenza complessiva di 15 MW con opere di connessione" da realizzarsi in loc. Costa Iannelli, Costa del Casale, Carpenino nel Comune di San Gregorio Magno (SA), proposto dalla Soc. COGEIN Compagnia Generale Investimenti srl, con sede in Napoli 80122 alla Via Francesco Giordani n. 30, sulla base delle risultanze delle osservazioni alle controdeduzioni trasmesse dal proponente di cui al RILEVATO lettera c), e per i seguenti motivi:
 - il progetto, così come presentato nell'ultima configurazione con integrazione spontanea prot. 2013.0584597 del 14.08.13, prevede che n. 4 su 5 aerogeneratori vengano spostati e, pertanto, probabilmente realizzati anche su particelle diverse da quelle individuate nella versione mitigata. Pertanto il proponente avrebbe dovuto fornire idonea documentazione catastale delle aree occupate sia dagli aerogeneratori delocalizzati che dalle opere di connessione nella configurazione variata, per consentire la verifica dell'ottemperanza agli adempimenti successivi di sua stessa competenza. Tra tutti, potrebbe emergere la necessità di nuova pubblicazione dell'avviso ai sensi di legge.

- i certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle interessate da occupazione nella versione mitigata del progetto (n. 5 aerogeneratori) erano incompleti e non recavano l'indicazione del quadro vincolistico; in relazione all'ultima configurazione dell'impianto, invece, per le eventuali particelle di nuova occupazione tali certificati di d.u. mancherebbero del tutto;
- in relazione alle opere elettriche per la connessione alla RTN, che il proponente dichiara essere in comune con quelle del campo eolico di Buccino (costituito da n. 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27 MW, non autorizzato ma corredato di parere favorevole V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 1021 del 22.09.2010 pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Ottobre 2010), non è chiaro lo stato della pratica di connessione nonché se la STMG risulti ancora attuale;
- il progetto delle fondazioni risulta carente, in quanto non basato su dati ricavati in situ (neanche afferenti una caratterizzazione preliminare) ma soltanto su dati derivanti dalle carte geologiche; risulta inoltre del tutto assente una relazione geotecnica;
- non è stata effettuata una verifica della gittata massima in caso di distacco accidentale dell'elica anche in considerazione della presenza di svariati recettori sensibili presenti in area limitrofa;
- dalla relazione di impatto acustico del progetto nella sua ultima versione - fornita con l'integrazione spontanea succitata-, il proponente individua n. 6 recettori sensibili, corrispondenti a fabbricati rurali (P1, P2, P3, P5, P9, P13), posti nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SG4, SG2, SG3, SG5 che, nel caso peggiore verificabile (velocità del vento=10m/s, di notte) non rispettano il criterio differenziale e relativamente ai quali le misure di mitigazione proposte non solo non appaiono definite progettualmente (facendosi mero riferimento a "barriere di tipo vegetativo") ma, in taluni casi (recettori P9, P13) non sono neanche accettabili (es. "sostituzione degli infissi"). Inoltre, dalla cartografia fornita, sembra che vi siano altri recettori sensibili (fabbricati), non considerati nella relazione previsionale di impatto acustico, nelle immediate vicinanze di quelli considerati;
- per quanto può desumersi dalla cartografia nella scala fornita, il campo potrebbe intercettare una delle aree sensibili per la nidificazione;
- si è potuto osservare dai fotoinserimenti agli atti che il campo eolico presenta un forte impatto visivo percepibile, in particolar modo dalla piazza del Municipio del Comune di Romagnano al Monte, dal Comune di S. Gregorio Magno e dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza;
- l'impatto cumulativo dell'impianto con altri parchi autorizzati e/o in esercizio, sebbene richiesto, non è stato esaustivamente valutato dal proponente, in relazione, in particolare, agli aspetti natura e biodiversità, suolo e sottosuolo, visivo."

A supporto di quanto sopra l'arch. Assunta Panzera della Dir. Reg.le per il B.C.P. della Campania, consegna agli atti della Commissione:

- nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino prot. n. 3045 CL 34.19.07/132.1 del 01.02.2013;
 - nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. n. MBAC-SBA-SA SBA-SA 929 del 28.01.2013 C.I. 34.19.04/121.5;
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio